



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Segreteria di Stato
Divisione Sicurezza internazionale

22.06.2022

Rapporto di attività annuale 2021 sull'attuazione della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021)

1. Introduzione

Se nel 2021, soprattutto a causa della pandemia, le attività delle imprese svizzere che operano all'estero nel campo della sicurezza privata hanno subito un rallentamento, il settore della sicurezza privata in quanto tale ha continuato ad evolvere. In questo ambito, il rapido sviluppo e l'importanza di tecnologie all'avanguardia, spesso gestite da attori privati per conto degli Stati, sono stati oggetto di riflessione e di maggiore attenzione, anche dal punto di vista della politica di sicurezza¹. Il ruolo delle società private è sempre più evidente e rappresenta una sfida, soprattutto per quanto riguarda la definizione di regole e il rispetto del diritto. Nell'anno in rassegna, l'attenzione si è concentrata anche sul fenomeno della *guerra per procura*, ossia sul ricorso a società militari e di sicurezza private nelle zone di conflitto. Per quanto riguarda l'attuazione della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP)², il 2021 è stato fortemente caratterizzato dagli effetti della revisione dell'ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (OPSP)³. Il numero di attività soggette all'obbligo di notificazione si è ridotto in maniera significativa.

La LPSP intende contribuire a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, a realizzare i suoi obiettivi di politica estera, a preservarne la neutralità e a garantire il rispetto del diritto internazionale (art. 1 LPSP). A tale scopo sottopone la fornitura di prestazioni di sicurezza private all'estero da parte di aziende svizzere a un controllo che prevede una notificazione obbligatoria e, se necessario, una procedura di esame⁴.

Secondo l'articolo 3 OPSP, l'autorità competente per l'applicazione della legge è la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). L'unità incaricata dell'attuazione operativa è la Sezione Controlli all'esportazione e servizi di sicurezza privati (CESP), che fa capo alla Divisione Sicurezza internazionale (DSI). Compito della CESP è svolgere le procedure amministrative introdotte dalla LPSP, contribuire a elaborare la politica della Svizzera nel campo dei servizi di sicurezza privati e partecipare, su scala nazionale e internazionale, al dialogo sulle norme e sugli standard applicabili alle società di sicurezza private.

A seguito della sua riorganizzazione, avvenuta nel marzo del 2020, la Sezione è anche responsabile del trattamento dei casi connessi ai controlli delle esportazioni per i quali la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) avvia una consultazione nonché dell'elaborazione di dossier politici e della partecipazione al dialogo nazionale e multilaterale in questo settore, in stretta collaborazione con la SECO. A livello operativo, nel 2021 sono stati sottoposti alla CESP circa 300 casi riguardanti l'esportazione di materiale bellico e di beni ai sensi della legge federale sul materiale bellico (LMB)⁵ e della legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI)⁶.

Secondo l'articolo 37 LPSP l'autorità competente è tenuta a redigere ogni anno un rapporto di attività all'indirizzo del Consiglio federale, che viene pubblicato sul sito Internet del DFAE.

2. Attività del 2021

2.1 Attività legate all'attuazione della nuova ordinanza

Mentre il 2020 è stato caratterizzato dai lavori di revisione dell'OPSP, nel periodo in rassegna l'autorità competente ha dovuto affrontare varie questioni legate all'attuazione delle nuove disposizioni. Nello specifico occorre concretizzare l'obiettivo della revisione, ossia risolvere i problemi di coerenza sussistenti nel trattamento delle prestazioni di servizi che rientrano contemporaneamente nel campo di applicazione della LPSP, della LMB e della LBDI.

Gli elementi essenziali della revisione sono i seguenti: una definizione più precisa dei concetti importanti di cui all'articolo 4 lettera a LPSP, come «sostegno operativo o logistico», «gestione e manutenzione di

¹ Cfr. per esempio la nuova [Strategia di controllo degli armamenti e di disarmo 2022–2025](#) del Dipartimento federale degli affari esteri.

² RS 935.41

³ RS 935.411

⁴ Due sono le attività vietate senza eccezioni dalla legge: partecipare direttamente alle ostilità (art. 8 LPSP) e fornire dalla Svizzera prestazioni di sicurezza private che si presume saranno utilizzate dai destinatari nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo (art. 9 LPSP).

⁵ RS 514.51

⁶ RS 946.202

sistemi d'arma», «consulenza o formazione a personale delle forze armate o di sicurezza»; l'istituzione di un meccanismo di consultazione tra il DFAE, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) nei casi di procedure di esame; il coinvolgimento del Consiglio federale nei casi che danno luogo a opinioni divergenti o che hanno una grande portata politica; l'esenzione dall'obbligo di notificazione per le prestazioni strettamente connesse a un'esportazione effettuata in conformità con la LMB o la LBDI (cfr. *Rapporto di attività annuale 2020*, cap. 3). I vari aspetti concreti legati all'attuazione delle nuove disposizioni e le questioni pratiche importanti per le imprese interessate sono stati trattati nell'edizione aggiornata della *Guida alla LPSP*⁷ e nelle nuove *Istruzioni sintetiche riguardanti l'art. 8a OPSP*⁸. Questi documenti illustrano in maniera dettagliata le modifiche apportate e i punti importanti di cui le imprese devono tenere conto in prospettiva di una prestazione all'estero. Un accordo di collaborazione bilaterale interno ha permesso di ridefinire le responsabilità e i processi legati alla cooperazione, nell'ambito del nuovo regime, tra i servizi competenti del DFAE e della SECO. Questo accordo sostituisce la versione precedente del 2015.

La messa a disposizione di questi strumenti si è rivelata necessaria in quanto l'entrata in vigore delle nuove disposizioni ha introdotto cambiamenti importanti che devono essere ben chiari alle imprese. Le delimitazioni relative alla definizione di alcune prestazioni (art. 1a, 1b e 1c OPSP) e le esenzioni previste per le prestazioni connesse alle esportazioni ai sensi della LMB e della LBDI (art. 8a OPSP) fanno sì che un certo numero di prestazioni non siano più soggette all'obbligo di notificazione e pertanto non debbano più essere sottoposte alle autorità competenti. Le imprese possono consultare in qualsiasi momento l'autorità competente. Spetta tuttavia a loro verificare se le attività previste corrispondono o meno alle definizioni di prestazione di cui all'articolo 4 lettera a LPSP o se sono soddisfatte le condizioni in base alle quali le prestazioni in questione possono beneficiare di un'esenzione.

Nell'analizzare le attività che le sono state sottoposte nel 2021, l'autorità competente, prima di esaminarle nel merito, ha sistematicamente valutato se potessero essere interessate dalle nuove disposizioni dell'ordinanza. Spesso le imprese non sono state in grado di determinare da sole se un'attività prevista corrispondesse alla nuova e più precisa definizione di prestazione di sicurezza oppure se costituisse o meno un'esenzione ai sensi dell'articolo 8 a OPSP e nel dubbio hanno preferito sottoporre comunque l'attività all'autorità competente (cfr. anche capitolo 3.5 del presente rapporto).

2.2 Attività sul piano nazionale

Nell'anno in rassegna l'autorità competente ha portato avanti il suo lavoro di informazione e di sensibilizzazione rivolto alle imprese potenzialmente interessate dalla legge. Ha inoltre preparato le basi per stringere, nel 2022, una nuova serie di contatti con imprese attive in vari settori importanti (protezione, formazione, intelligence privata, nuove tecnologie) al fine di valutare le loro attività (o l'evoluzione delle loro attività nel tempo), stabilire in che misura queste possono rientrare nel campo di applicazione della LPSP e spiegare loro il quadro giuridico e gli obblighi che ne derivano.

In questo contesto, un momento chiave nel 2021 è stato la partecipazione alla *5ª Giornata dedicata ai controlli all'esportazione* organizzata dalla SECO, che si è svolta il 10 novembre 2021 e a cui hanno partecipato numerosi rappresentanti dell'industria. Durante l'incontro, la CESP ha fatto una presentazione sul tema della consulenza e della formazione nel quadro del trasferimento di tecnologia (know-how), sull'obbligo di notificare le prestazioni di sicurezza private previsto dalla LPSP e sull'applicazione della nuova esenzione (art. 8a OPSP). Questo intervento ha contribuito a sensibilizzare molte aziende sulle nuove disposizioni.

2.3 Attività sul piano internazionale

A livello internazionale l'autorità competente partecipa, sin dalla sua creazione, al dialogo sulle norme nazionali e internazionali applicabili alle imprese militari e di sicurezza private e al dialogo sui meccanismi di controllo delle loro attività. Come era già avvenuto nel 2020, la pandemia di COVID-19 ha condizionato fortemente l'organizzazione di incontri internazionali. Alcuni di questi sono stati cancellati, altri si sono tenuti in formato virtuale.

- Nel mese di aprile, la CESP ha partecipato attivamente alla seconda riunione virtuale del gruppo di lavoro intergovernativo istituito dall'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani, il cui obiettivo è definire un quadro internazionale che disciplini le attività delle società militari e di sicurezza private (PMSC).

⁷ https://www.dfae.admin.ch/content/dam/eda/it/documents/aussenpolitik/sicherheitspolitik/wegleitung-BPS-ausland_IT.pdf

⁸ https://www.dfae.admin.ch/content/dam/eda/it/documents/aussenpolitik/sicherheitspolitik/kurzanleitung-art8a-VPS_IT.pdf


- In giugno, la CESP ha preso parte a una tavola rotonda virtuale organizzata dal Forum del Documento di Montreux nell'ambito di una riunione regionale degli Stati del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) allo scopo di far conoscere a questi Paesi il Documento di Montreux e di facilitare uno scambio sulle sfide e le buone pratiche connesse alla regolamentazione delle PMSC.
- Nel mese di settembre, nel quadro della 48^a sessione del Consiglio dei diritti umani, la CESP ha partecipato a un gruppo di lavoro sull'utilizzo dei mercenari come mezzo per violare i diritti umani.
- In ottobre, in occasione di una tavola rotonda organizzata dal Centro per la governance del settore della sicurezza (DCAF), la CESP ha presentato l'approccio della Svizzera che punta sulla formazione per prevenire un uso eccessivo della forza da parte delle imprese di sicurezza private.
- Infine, la CESP ha preso parte ai lavori dell'assemblea generale annuale dell'Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (International Code of Conduct Association, ICoCA) sul ruolo delle imprese di sicurezza private nel contesto della migrazione e della detenzione, sulle condizioni di lavoro nell'industria della sicurezza privata e su come garantire in questo settore un uso della tecnologia responsabile e conforme ai diritti umani.

Sempre sul piano internazionale, l'autorità competente ha preso posizione per conto della Svizzera nel quadro di due indagini condotte dal *Gruppo di lavoro dell'ONU sull'impiego di mercenari come mezzo per violare i diritti umani e ostacolare l'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione*. La prima indagine riguardava la fornitura di beni e servizi militari e di sicurezza nel cyberspazio da parte di cybermercenari e di altri attori coinvolti, e il relativo impatto sui diritti umani. La seconda si concentrava sulle società militari e di sicurezza private nell'azione umanitaria e sulle preoccupazioni relative ai diritti umani. L'autorità responsabile ha coordinato le risposte con gli altri servizi del DFAE e della Confederazione coinvolti.

3. Statistiche

3.1 Procedure di notificazione: cifre relative ai diversi tipi di prestazioni nel 2021

Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, **15** imprese hanno presentato all'autorità competente **157** notificazioni relative a un'attività. Al 31 dicembre le notificazioni per il 2021 sottoposte all'autorità competente per le prestazioni di sicurezza private ai sensi dell'articolo 4 lettere a e b LPSP erano ripartite come segue:



Nessuna attività legata a servizi d'ordine.

Nessuna attività legata alla guardia, alla custodia di detenuti e alla gestione di carceri.

Al capitolo 3.6 è riportato un grafico, corredato di spiegazione, sull'evoluzione del numero di notificazioni dall'entrata in vigore della LPSP.

La maggior parte delle notificazioni si suddivide in **tre gruppi principali** di prestazioni di sicurezza:

Le società che eseguono mandati nel **campo della protezione delle persone o della guardia di beni e immobili** (art. 4, lett. a, n. 1 e 2 LPSP, segmenti arancioni) sono imprese di sicurezza nel senso comune del termine, solitamente di piccole o medie dimensioni. Le prestazioni che forniscono corrispondono alla definizione di servizi di sicurezza contenuta nel *Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza* (ICoC)⁹.

Le imprese che forniscono prestazioni nei **settori del sostegno operativo o logistico alle forze armate o di sicurezza, della gestione e della manutenzione di sistemi d'arma nonché della consulenza o della formazione al personale delle forze armate o di sicurezza** (art. 4 lett. a n. 6-8 LPSP, segmenti viola) sono soprattutto industrie del settore del materiale bellico e dei beni a duplice impiego, le cui dimensioni possono variare sensibilmente. Anche la durata delle prestazioni in questo ambito è variabile e le notificazioni sono di natura estremamente differente. In alcuni casi si tratta di prestazioni che richiedono una presenza fisica costante sul posto, ma vi sono prestazioni di entità minore che prevedono una presenza in loco ad hoc e altre che si svolgono in Svizzera. Anche il tipo di prodotti interessati varia in maniera notevole: può trattarsi di materiale bellico, di beni a duplice impiego o di altri prodotti tecnologici. Per quanto riguarda il settore della formazione, è contemplato anche il coinvolgimento di consulenti specializzati, per esempio nell'istruzione di forze di polizia.

Dal 1° gennaio 2021, in virtù delle nuove disposizioni dell'OPSP (art. 1a, 1b e 1c e art. 8a OPSP), una parte delle attività di questi settori non è più soggetta all'obbligo di notificazione. Il capitolo 3.6 del presente rapporto illustra gli effetti di queste disposizioni dal punto di vista statistico.

Le imprese che si occupano di **attività di informazione** (art. 4 lett. a n. 9 LPSP, segmento blu) sono soprattutto agenzie investigative, attive nella maggior parte dei casi in campo economico, e in particolare bancario, che operano nel settore dell'intelligence privata.

A differenza dell'anno precedente, nel 2021 l'autorità non ha registrato alcuna dichiarazione per prestazioni nel campo dei **servizi d'ordine** (art. 4 lett. a n. 3 LPSP). Queste prestazioni devono essere notificate solo se sono fornite all'interno di Stati che non fanno parte né dell'Unione europea né dell'Associazione europea di libero scambio.

3.2 Procedure di esame

Nel 2021 l'autorità competente ha aperto **tre procedure di esame ai sensi dell'articolo 13 LPSP** (2020: 3; 2019: 26; 2018: 16; 2017: 18; 2015/2016: 6). In un caso è stato possibile fornire la prestazione dichiarata. In un altro caso l'impresa in questione ha ritirato la notificazione. Alla fine dell'anno un terzo caso era ancora in sospeso. Una procedura di esame avviata nel 2020 si è conclusa con il ritiro, da parte della società in questione, della notificazione sottoposta all'autorità.

3.3 Divieti

Nel 2021 non sono stati emessi divieti.

3.4 Sanzioni

Come negli anni precedenti, durante il periodo in esame l'autorità competente non ha avuto informazioni riguardo a imprese le cui prestazioni potessero costituire violazioni ai sensi degli articoli 8 e 9 LPSP e il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) non ha pronunciato nessuna delle sanzioni previste agli articoli 21-27 LPSP.

3.5 Attività annunciate che non costituiscono una notificazione (ai sensi degli articoli 1a, 1b, 1c e 8a OPSP)


Nell'anno in rassegna sono state **85 le attività** annunciate all'autorità competente per le quali essa ha concluso che non potevano essere considerate notificazioni ai sensi della LPSP. Si trattava, in parte, di attività che non corrispondevano alla nuova e più precisa definizione, formulata in occasione della

⁹ <https://icoca.ch/fr/>

revisione dell’ordinanza, dei concetti di sostegno operativo e logistico a forze armate o di sicurezza (art. 1a OPSP), di gestione e manutenzione di sistemi d’arma (art. 1b OPSP) o di consulenza e formazione di personale delle forze armate o di sicurezza (art. 1c OPSP). Gli altri casi rientravano nella categoria dell’esenzione dall’obbligo di notificazione previsto dall’articolo 8a OPSP, anch’essa introdotta con la revisione dell’ordinanza in vigore dal 1° gennaio 2021.

L’elevato numero di attività annunciate che non costituiscono una notificazione è riconducibile al fatto che molte imprese hanno voluto assicurarsi di agire in conformità con il nuovo quadro giuridico e hanno quindi consultato l’autorità competente per sapere se le attività previste fossero soggette o meno alla OPSP rivista.

3.6 Evoluzione dei gruppi di prestazioni principali



Il grafico qui sopra mostra l’andamento delle notificazioni relative ai principali gruppi di prestazioni per gli anni 2015-2021¹⁰.

Per quanto riguarda le prestazioni previste all’articolo 4 lettera a numeri 1 e 2 LPSP relative alla **protezione di persone e alla guardia di beni in un ambiente complesso**, il volume delle notificazioni è rimasto più o meno in linea con quello dell’anno precedente. Il fatto che nel 2020 e nel 2021 il numero di queste attività sia stato più esiguo rispetto agli anni precedenti si spiega con il congelamento delle attività economiche a seguito della pandemia di COVID-19, nonché con il significativo deterioramento delle condizioni di sicurezza in alcune regioni e con la conseguente diminuzione della presenza di persone e imprese destinatarie di misure di protezione.


¹⁰ Poiché la LPSP è entrata in vigore il 1° settembre 2015, le cifre del 2015 (dal 1° settembre al 31 dicembre) sono presentate insieme a quelle del 2016.

Anche nel settore dell'**intelligence privata** (art. 4 lett. a n. 9 LPSP), nel 2021 il numero delle prestazioni è stato pressoché equivalente a quello dell'anno precedente. Il calo registrato tra il 2018 e il 2019 aveva portato l'autorità competente a condurre un'indagine su diverse decine di aziende specializzate in questo settore per identificare eventuali cambiamenti significativi nelle loro attività. Le informazioni raccolte durante l'indagine, tuttavia, non avevano permesso di trarre conclusioni definitive sulle ragioni del calo del numero di casi (cfr. *Rapporto di attività annuale 2020*, cap. 4.6). È possibile che, come in altri settori, nel 2021 la pandemia di COVID-19 abbia continuato a limitare il volume delle attività anche in questo campo.

Nel periodo in esame, le **prestazioni a favore di forze armate o di sicurezza** (art. 4, lett. a, n. 6-8 LPSP) hanno registrato una diminuzione particolarmente significativa. Nel 2021 il loro numero è stato pari a un decimo soltanto delle notificazioni presentate nel 2020. Ciò è dovuto principalmente alle disposizioni introdotte il 1° gennaio 2021 a seguito della revisione dell'OPSP, in base alle quali molte attività non corrispondevano più alle nuove definizioni di prestazioni di sicurezza private specificate agli articoli 1a, 1b e 1c OPSP o rientravano nei criteri di esenzione dall'obbligo di notificazione ai sensi dell'articolo 8a OPSP. Questi dati illustrano concretamente l'effetto considerevole che la revisione dell'OPSP ha avuto sull'attuazione della legge.

3.7 Ripartizione geografica delle attività (1.9.2015-31.12.2021)

Da un punto di vista geografico si continua a osservare una concentrazione delle attività soggette alla LPSP nel Nord Africa e in Medio Oriente – dove si è svolta la metà delle attività notificate dall'entrata in vigore della legge – oltre che in Europa e in Asia centrale.



**La percentuale è particolarmente alta a causa dell'insicurezza che caratterizza questa regione e della conseguente necessità di prestazioni nel campo della protezione.*

4. Utilizzo di imprese di sicurezza da parte delle autorità federali per compiti di protezione all'estero

In base alla LPSP, le rappresentanze svizzere all'estero che operano in un ambiente complesso possono incaricare un'impresa di sicurezza della loro protezione solo se questa è membro dell'ICoCA.

Nelle regioni in cui l'affiliazione all'ICoCA è nulla o bassa, il DFAE si adopera per incentivare le imprese di sicurezza private ad aderire all'Associazione. Grazie all'informazione proattiva da parte delle rappresentanze, che comunicano ai potenziali fornitori che lavoreranno solo con società di sicurezza certificate dall'ICoCA, negli ultimi anni è stato possibile convincere alcune di queste imprese ad aderirvi. Per quanto riguarda l'attribuzione dei mandati di sorveglianza, alle rappresentanze del DFAE all'estero che non si trovano in ambienti complessi viene comunque consigliato di prediligere società di sicurezza private affiliate all'ICoCA.

La CESP, in collaborazione con il Centro di gestione delle crisi (KMZ) e la Divisione Contratti, acquisti pubblici, compliance (CAPC) del DFAE, offre sostegno e consulenza alle rappresentanze all'estero nonché ad altre autorità e delegazioni federali che si avvalgono di prestazioni di sorveglianza all'estero. A questo scopo vengono messi a disposizione diversi strumenti, come le linee guida *Beschaffung von Bewachungsdienstleistungen* (attribuzione dei servizi di sorveglianza) appositamente sviluppate, modelli di contratti e modelli relativi alle istruzioni di servizio disponibili in più lingue, conformi alle disposizioni di legge e corredati di spiegazioni dettagliate.

Nell'ambito di periodiche missioni di sicurezza, il KMZ aiuta le rappresentanze all'estero ad accertarsi che le società da loro incaricate di fornire servizi di sorveglianza rispettino gli obblighi contrattuali, in particolare per quanto riguarda la formazione e l'equipaggiamento.

5. Nuove forme di prestazioni

Un compito importante dell'autorità competente è monitorare l'evoluzione del mercato dei servizi di sicurezza privati a livello nazionale e internazionale analizzando le possibili ripercussioni dei cambiamenti osservati. L'obiettivo non è solo quello di capire quali effetti possono avere questi sviluppi sull'attuazione della LPSP, ma anche di studiarne l'impatto in termini di rischi, controllo e regolamentazione delle attività nei vari settori interessati. Nel periodo in esame l'autorità competente ha seguito da vicino gli sviluppi delle nuove tecnologie, in particolare nel settore militare, la cui gestione e manutenzione è sempre più spesso in mano a società private specializzate che operano per conto delle forze armate o di sicurezza.

Ma sono soprattutto le PMSC ad aver attirato l'attenzione dell'opinione pubblica nel 2021 e di conseguenza l'interesse del DFAE. Se negli anni 2000 i riflettori erano puntati su alcune imprese anglosassoni, come la britannica *Aegis* e l'americana *Blackwater*, a causa dei gravi soprusi commessi nei confronti della popolazione civile in Iraq nel 2005 e nel 2007, nel decennio scorso le PMSC di altri Paesi hanno fatto la loro comparsa nel contesto di vari conflitti. Queste società operano talvolta a fianco di milizie locali, unità governative, gruppi di volontari o altre organizzazioni. Il loro sviluppo si situa nel quadro di dottrine incentrate su forme non tradizionali di intervento e sul ricorso ad attori non statali nella gestione dei conflitti a favore degli interessi nazionali. In questo contesto viene talvolta utilizzata l'espressione *guerra per procura*. Il ruolo di queste PMSC è alquanto complesso: interessa ambiti come la sicurezza (protezione di persone e infrastrutture), il settore militare (addestramento di eserciti partner, partecipazione a combattimenti), l'intelligence (raccolta di informazioni strategiche) e la propaganda, senza tralasciare gli aspetti economici, poiché questi organismi possono far parte di conglomerati che perseguono obiettivi commerciali. In questo contesto, nel 2021 la presenza di attori come il gruppo russo *Wagner* nell'Africa subsahariana ha fatto sovente notizia.

Il DFAE segue questi fenomeni con attenzione e preoccupazione. Alcune di queste società, che agiscono al di fuori di qualsiasi quadro giuridico, possono rappresentare un fattore destabilizzante sul piano politico e della sicurezza. Nel campo della sicurezza privata, come in altri settori, la Svizzera si adopera per il rispetto del diritto internazionale (diritti umani, diritto internazionale umanitario).

6. Conclusioni e prospettive

L'autorità competente ritiene che il bilancio del suo sesto anno di attività, nel quale non sono mancate le sfide, sia positivo. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2021, della nuova OPSP, ha comportato cambiamenti significativi nell'attuazione della legge, che hanno dovuto essere gestiti. Sono stati sviluppati nuovi strumenti ed è stato necessario perfezionare la collaborazione tra l'autorità competente e i servizi interessati della SECO e del DDPS, che si era già dimostrata proficua nei lavori di revisione dell'ordinanza. Questa buona collaborazione verrà via via consolidata sulla base delle esperienze acquisite. Si dovranno osservare e analizzare gli effetti della revisione dell'ordinanza nel medio termine e bisognerà adattare costantemente i processi e i metodi. Il lavoro di informazione svolto dall'autorità è proseguito e ha permesso di far conoscere alle imprese il nuovo quadro giuridico e gli obblighi che ne derivano.

Le esperienze maturate dalla Svizzera in materia di regolamentazione dei servizi di sicurezza privati sono state ampiamente riconosciute a livello internazionale nelle occasioni in cui l'autorità competente ha partecipato a vari eventi sul tema.

Sezione Controlli all'esportazione e servizi di sicurezza privati

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Segreteria di Stato
Divisione sicurezza internazionale DSI

Effingerstrasse 27, 3003 Berna
Tel. +41 58 464 69 88
sts.seps@eda.admin.ch